

La Corte costituzionale ha bocciato la norma del dl 112/2008 finalizzata a evitare le riassunzioni

Anti-precari, norma illegittima

No alla sanatoria sui contratti a termine (Poste, Rai e altro)

DI DANIELE CIRIOLI

Incostituzionale la norma anti-precari. La sanatoria introdotta dalla manovra estiva dello scorso anno per arginare gli effetti dei numerosi ricorsi sui contratti a termine (Poste e Rai in primo luogo) contrasta con l'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza. Perché situazioni di fatto identiche (contratti a termine illegittimi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (i primi ottengono l'erogazione di un'indennità economica, i secondi la conversione del rapporto a tempo indeterminato) per la casuale circostanza della pendenza (i primi) o meno (i secondi) di un giudizio al 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore dell'articolo 4-bis dichiarato incostituzionale, introdotto al dlgs n. 368/2001 dal dl n. 112/2008). Lo stabilisce la sentenza n. 214/2009 della Corte costituzionale depositata ieri.

La norma anti-precari

La disposizione dichiarata incostituzionale, poi battezzata come norma anti-precari, è stata inserita nella manovra estiva dello scorso anno, in sede di conversione del dl n. 112/2008. Di fatto è entrata in vigore il 22 agosto 2008, contemporaneamente all'entrata in vigore della legge n. 133/2008. La norma, che è l'articolo 4-bis del dlgs n. 368/2001 (disciplina del contratto a termine), ha introdotto una sorta di «sanatoria» sulla reintegrazione per l'illegittimità del contratto a termine. La sanatoria (la norma) prevede, in parti-

colare, che, con riferimento ai soli giudizi in corso alla predetta data e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni su assunzione e proroga del contratto a termine (si tratta degli articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'incostituzionalità

Ma la sanatoria non ha passato il vaglio dei giudici costituzionali. E, dunque, anche per i lavoratori che avevano (che hanno) in corso un giudizio al 22 agosto 2008 si riapre la porta per l'assunzione definitiva.

Delle numerose questioni sollevate da più tribunali e Corti di appello, la Corte costituzionale ha fatto sue quelle relative all'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza. La sanatoria, spiega la sentenza, produce la conseguenza che situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a termine stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni e affetti di medesimi visi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, in assenza della sanatoria, conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, in applicazione della sanatoria, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sgan-

ciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008. Siffatta discriminazione, spiega la Consulta, ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente a un gruppo di fattispecie selezionate (cioè di lavoratori) in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

Era meglio la riforma

Ironia della sorte, la consulta avrebbe approvato invece la prima versione di riforma del sistema sanzionatorio sul contratto a termine, che doveva entrare nel dl n. 112/2008 e venne poi modificata in senato. La sentenza, infatti, spiega che la discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo a un altro. Passaggio invece presente nella prima versione di riforma. Si ricorda (si veda *ItaliaOggi* del 17 luglio 2008), infatti, che la riforma non doveva introdurre soltanto una sanatoria ma piuttosto un principio che decretasse lo stop definitivo alla sanzione (non prevista espressamente dal dlgs n. 368/2001, ma elaborata dalla giurisprudenza) della conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine illegittimi. Se la riforma fosse andata in porto (ma, come detto, venne poi trasformata in sanatoria limitata nel tempo) in questi casi il datore di lavoro avrebbe dovuto risarcire il lavoratore con un'indennità pari tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione. E avrebbe passato anche il giudizio della Corte costituzionale.

La pronuncia

Cosa dice la norma anti-precari

Con riferimento ai giudizi in corso al 22 agosto 2008, in caso di violazione delle norme su assunzione e proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001), il datore di lavoro è tenuto solo a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Cosa dice la sentenza

La sanatoria contrasta con l'articolo 3 della costituzione perché produce la conseguenza che situazioni di fatto identiche risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse, per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008

